



COMUNE DI VALLO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13

OGGETTO:

Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.

L'anno duemilaventisei addì ventuno del mese di luglio alle ore ventuno e minuti quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BERGERO Graziano - Sindaco	Sì
2. MALFATI Claudio - Vice Sindaco	Sì
3. DIGO Mattia - Assessore	Sì
4. BUSSONE Marco - Consigliere	Sì (da remoto)
5. AIRAUDI Lidia - Consigliere	Sì
6. HERCIU Emma - Consigliere	Sì (da remoto)
7. CASALE Nicolò - Consigliere	Sì
8. BUSSONE Secondo - Consigliere	Sì
9. CAGLIO Pierangelo - Consigliere	Sì
10. BUSSONE Chiara - Consigliere	Sì
11. DI CICCIO Fausto - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 11	
Totale Assenti: 0	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Concetta CHISARI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERGERO Graziano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco Dr. Bergero.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 25.11.2025 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2026/2028. Approvazione”;

Premesso che l’art. 194, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. prevede che:

1. con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Considerato che è pervenuta comunicazione indicante situazioni debitorie fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), così come di seguito illustrato:

“Sentenza del Consiglio di Stato n. 01631/2025 del 20.11.2025, pubblicata il 06.03.2026, con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, rigettando l’appello, *condanna i Comuni di Perrero, Fenestrelle, Prali, Roure, Salza di Pinerolo, Varisella e Vallo Torinese al pagamento, in favore di ATO3 delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 6.000,00 oltre accessori come per legge*”;

Vista la comunicazione inviata tramite pec dall’avvocato Vincenzo Palmieri, quale difensore pro-tempore del comune, in data 06.03.2026, acclarata al prot. n. 734 del 23/03/2026 con la quale è stata trasmessa la sentenza e da cui si deduce l’importo delle suddette spese legali tra i Comuni obbligati in solido;

Considerato che la somma dovuta va determinata come segue:

€ 6.000,00 + spese generali 15% pari a € 900,00 + cassa previdenziale C.P.A. 4% pari a € 276,00 + IVA 22% pari a € 1.578,72 per complessivi € 8.754,72

che ripartito tra i 7 comuni coinvolti comporta una spesa di € 1.250,67 per ciascun comune;

Rilevato che attraverso il riconoscimento dei debiti liquidati in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall’art. 194 citato per l’adeguamento del debito fuori bilancio (così Cassa civ., Sez. I, 16.06.2000, n. 8223);

Visto l’art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002 che stabilisce: “i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1. comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti”;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, essendo sentenza esecutiva;
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale, con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all’esterno dello stesso (sul cui contenuto l’Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

Dato atto che la somma oggetto di riconoscimento trova copertura a Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 (Cap. 140.124.99 “Liti e arbitraggi”) del Bilancio di Previsione 2026/2028 (anno 2026), che presenta la sufficiente disponibilità, dando contestualmente atto che il finanziamento avviene con fondi propri;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano e con appello nominale per i consiglieri in videoconferenza, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. di riconoscere, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio per l’importo di € 1.250,67, derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato del 20.11.2025 n. 1631/2025, pubblicata il 06.03.2026 e acclarata al protocollo generale n. 734/2026 relativa ai ricorsi avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 935/2024;
2. di dare atto che la somma oggetto di riconoscimento trova copertura a Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 (Cap. 140.124.999 “Liti e arbitraggi”) del Bilancio di Previsione 2026/2028 (anno 2026), che presenta la sufficiente disponibilità, dando contestualmente atto che il finanziamento avviene con fondi propri;
3. di incaricare il Responsabile del Servizio interessato di inviare la presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289;

4. di demandare al Responsabile del Servizio ogni successivo e conseguente adempimento derivante dall'adozione del presente provvedimento

5. di demandare alla Giunta Comunale la valutazione in merito all'opportunità di ricorrere avverso tale sentenza.

Successivamente, con votazione espressa in forma palese con le modalità della precedente votazione, esito riconosciuto dal Presidente,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'ex. art. 34 del T.U. n° 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
F.to : BERGERO Graziano

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
F.to : Dott.ssa Concetta CHISARI

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.Lì, Il Segretario Comunale